

(N. 1820)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1957

Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di ospedalità ai nosocomi della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Per venire incontro alle necessità di cassa degli Istituti ospedalieri, la cui situazione finanziaria si era andata aggravando in dipendenza della inadempienza di alcuni Comuni debitori, con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, venne disposta, per il quinquennio 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1952 la anticipazione da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni ai pubblici ospedali con diritto di rivalsa verso i Comuni stessi. Con la reinscrizione nel bilancio dei Comuni debitori delle somme versate veniva assicurata la graduale ricostituzione del fondo necessario allo svolgimento del servizio, per la cui istituzione fu inizialmente destinata dall'Erario la somma di lire 12 miliardi, elevata nel 1950 a 13 miliardi e, nel 1951, a lire 14 miliardi.

La legge 9 aprile 1953, n. 307, nel prorogare fino al 30 giugno 1957 il servizio suddetto, modificò alcune norme relative al rimborso delle somme anticipate dallo Stato, e, tra l'al-

tro, affidò alle Intendenze di finanze, gli adempimenti stabiliti per tale recupero. Nulla, peraltro, venne con detta legge innovato al sistema, allora in vigore, secondo il quale il versamento delle somme da anticipare veniva disposto dal Ministero.

Con gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, in occasione del decentramento dei servizi del Ministero dell'interno fu demandato ai Prefetti il compito di effettuare le anticipazioni agli ospedali sulla base degli elenchi di ospedalità resi esecutivi.

A tale fine vennero dal Ministero ripartiti annualmente i quattro quinti di apposito fondo, all'uopo stanziato in bilancio, tratteneendosi il restante quinto per soddisfare le esigenze successive alla compilazione del piano di riparto.

Il 30 giugno 1957 scade l'efficacia della legge 9 aprile 1953, n. 307, e perdurando le

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condizioni che ne furono il presupposto, se ne rende necessaria la proroga.

Con l'occasione occorre altresì, modificare la norma per il recupero a carico dei Comuni delle spedalità anticipate, onde meglio garantire tale recupero.

Alle suindicate finalità è inteso il disegno di legge che viene sottoposto all'esame parlamentare.

Esso consta di 3 articoli. Con il primo si proroga fino all'esercizio 1961-62 incluso, la

efficacia delle disposizioni indicate nella legge 5 gennaio 1948, n. 36, richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307. Con il secondo ed il terzo articolo si dettano norme, in parte innovando a quelle esistenti intese a disciplinare il riparto del fondo posto a disposizione del Ministero dell'interno per le anticipazioni da parte delle Prefetture, in sostituzione di quelle dettate dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nonchè per il recupero delle somme anticipate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957, sono prorogate al 30 giugno 1962, con le aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente — sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso — un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.

Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal Prefetto in base ad elenchi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore ».

Art. 3.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue:

« I Prefetti entro il 31 luglio di ciascun anno, notificano agli esattori dei Comuni debitori — compresi nel territorio della Provincia — l'ammontare delle rette di degenza consumate presso gli ospedali, durante l'esercizio finanziario precedente, dagli indigenti aventi il domicilio di soccorso nei Comuni stessi.

Contemporaneamente a detta notifica, i Prefetti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno copia delle singole schede di addebito notificate agli esattori.

Per le note di spedalità relative ai Comuni appartenenti ad altre Province, le schede di addebito sono trasmesse dai Prefetti al Ministero dell'interno e da questo notificate agli esattori interessati.

Il Ministero dell'interno trasmette alle Prefetture l'elenco degli addebiti da notificare ai Comuni ed i Prefetti, entro quindici giorni dalla ricezione dell'elenco stesso, sono tenuti a comunicare alle Intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai Comuni stessi.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo curano il versamento, presso le Sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto od in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge ».